Documento 06/04/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 06/04/2012

Riferimento PROT. CNI N. 1726

Note

Allegati

Titolo PRESENTAZIONE DI UN ESPOSTO – TERMINI DI RISPOSTA

Testo Viene richiesto parere sui termini entro cui rispondere quando un cittadino presenta un esposto contro un iscritto.

Sulla questione si osserva quanto segue.

L'art.2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm., prevede un termine generale di trenta giorni – se un diverso termine non è stabilito in via legislativa o regolamentare – per la conclusione dei procedimenti amministrativi "di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali".

Nel caso degli esposti presentati agli Ordini provinciali, però, oltre a non trattarsi di enti pubblici nazionali, è dubbio se si tratti di attività propriamente provvedimentale.

La giurisprudenza suole ripetere che l'autore dell'esposto è titolare di un interesse di mero fatto, ragione per cui l'Ordine professionale non è tenuto ad avviare un procedimento disciplinare, tanto è vero che l'esponente non è considerato parte del procedimento disciplinare : Tar Puglia, Bari, 21/02/2006 n.558 ; Consiglio di Stato, sez. IV, 8/07/2003 n.4049, in allegato.

Non essendo comunque in discussione la sottoposizione anche degli Ordini professionali ai generali principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, ad avviso del Consiglio Nazionale, vi è, da un lato, un dovere dell'Ordine di attivarsi tempestivamente per verificare l'accusa a carico del proprio iscritto, in assolvimento del compito di vigilare sull'esercizio della professione, reprimendo gli abusi e le mancanze, previsto dall'art.5, punto 4), legge 24 giugno 1923 n.1395, dall'altro lato, applicando elementari canoni di correttezza, un generale (anche se non sanzionato) dovere di risposta, a richiesta dell'autore dell'esposto, che chiede di essere informato degli sviluppi.

In applicazione dei principi di trasparenza e leale collaborazione, si può quindi prevedere una risposta del Consiglio dell'Ordine sotto forma di presa d'atto dell'esposto presentato, con riserva delle verifiche del caso, ed una successiva risposta – qualora richiesto – sull'esito della presentazione dell'esposto.

La mancata previsione di termini espressi per l'attivazione del (eventuale) procedimento disciplinare nella legge professionale – la quale, all'art.44, primo comma, RD n.2537/1925, si limita a disporre che "Il Presidente, assumendo le informazioni che riterrà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione…" – non significa assenza di qualunque termine e non vuol dire che siano ammissibili anni per stabilire se un iscritto ha commesso o meno delle mancanze suscettibili di sanzione disciplinare, anche a garanzia dello stesso iscritto, che non può essere indefinitivamente sottoposto alla minaccia di un provvedimento sanzionatorio.

I tempi necessari per la verifica dei fatti (e quindi per l'eventuale giudizio disciplinare), se non determinabili a priori, dipenderanno dalla natura, dalla complessità e dalle peculiarità del caso concreto (si pensi, ad es., ad una eventuale difficoltà o lentezza nel ricevere documentazione rilevante ai fini del decidere da parte di un'altra autorità pubblica), fermo restando che se l'esponente scrive per sapere se ci sono novità, il Consiglio dell'Ordine – a parere del Consiglio Nazionale - ha il dovere, scaturente, si ripete, dagli obblighi generali di trasparenza amministrativa che gravano su tutte le amministrazioni pubbliche, sul piano amministrativo, di rispondere e di farlo entro tempi ragionevoli, informandolo dello stato della istruttoria e sui tempi di probabile conclusione (che non vuol dire, si badi, che vi è un obbligo giuridico di dare conto al privato-esponente della propria attività).

Quanto sopra non impedisce al Consiglio dell'Ordine provinciale, comunque, in applicazione dell'art.42 RD n.2537/1925, di autoregolamentarsi, fissando dei termini univoci e predeterminati per l'esame e la discussione degli esposti di carattere disciplinare.

In questi termini è il contributo richiesto, salvo eventuale diverso avviso delle Autorità ministeriali competenti in materia.

ALLEGATI:

1)Tar Puglia, Bari, 21/02/2006 n.558;

2)Consiglio di Stato, 8/07/2003 n.4049.